

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Giorgio Marchetti

IL SEGRETARIO COMUNALE
Diego Viviani

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per dieci giorni consecutivi (art. 183, 4° comma, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2) e nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n° 69).

Borgo Lares, li 29/12/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Diego Viviani

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 09/01/2023 ai sensi dell'art. 183, 4° comma, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
Contro la presente deliberazione entro il periodo di pubblicazione non sono state presentate istanze di opposizione ai sensi dell'art. 183, 4° comma, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

La presente deliberazione è dichiarata, per l'urgenza, IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell'art. 183, 4° comma, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Diego Viviani

COMUNE DI BORGO LARES

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

N° 84 del 27/12/2022

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO A "MADONNA DI CAMPIGLIO AZIENDA PER IL TURISMO SPA". ANNO 2022

L'anno duemilaventidue, addì ventisette del mese di Dicembre alle ore 21:30, nella sala delle Adunanze a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è riunita, in prima convocazione, la Giunta comunale.

N.	Nominativo	Presente	Assente
1	MARCHETTI GIORGIO	X	
2	CHEMOTTI SILVIA	X	
3	BERTOLINI ROBERTO	X	

Presenti N. 3 – Assenti N. 0

Il Segretario Comunale Diego Viviani assiste e verbalizza alla seduta.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, IL SINDACO, Giorgio Marchetti assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO A “MADONNA DI CAMPIGLIO AZIENDA PER IL TURISMO SPA”, ANNO 2022

Sentita la relazione del Sindaco;

Avuto presente che il Comune di Borgo Lares, è nato dalla fusione dei comuni di Bolbeno e di Zuclo dal 01.01.2016;

Ricordato che l'ex Comune di Bolbeno con deliberazione consiliare del 2011 aveva aderito al Consorzio per il Turismo Giudicarie Centrali di Tione di Trento, approvandone il relativo Statuto.

Rilevato altresì che il Comune di Bolbeno, a partire da tale momento, ha rinnovato l'adesione allo stesso Consorzio per ogni anno;

Ricordato che l'ex Comune di Zuclo, invece, aveva scelto di non aderire al suddetto Consorzio Turistico e non contribuiva economicamente;

Fatto presente che la nuova amministrazione insediata nel Comune di Borgo Lares ha ritenuto di subentrare nell'adesione dell'ex comune di Bolbeno mediante il versamento della quota annua e di erogare invece, un contributo finanziario annuo quale parte del Comune di Zuclo;

Richiamata la L.P. n. 8/2020 che dispone tra l'altro l'armonizzazione degli ambiti turistici di Giudicarie Centrali, Val del Chiese e Val Rendena, prevedendo la riorganizzazione degli uffici.

Rilevato che, sulla base della predetta legge provinciale, gli enti turistici “Madonna di Campiglio – Pinzolo – Val Rendena – Azienda per il Turismo spa”, “Consorzio Turistico Valle del Chiese” e “Consorzio per il Turismo Giudicarie Centrali”, mediante Atto di conferimento dd. 17 marzo 2021, che si richiama, sono stati conferiti in “Madonna di Campiglio Azienda per il Turismo spa”.

Vista la richiesta di “Madonna di Campiglio Azienda per il Turismo spa” pervenuta in data 06.12.2022 prot. n. 4631 e integrata al prot. 4727 del 14.12.2022, con la quale il Presidente della stessa chiede una contribuzione per l'attività di promozione turistica svolta, pari alla quota annua di adesione e di contribuzione all'ex Consorzio per il Turismo Giudicarie Centrali, per un importo di € 2.762,00.

Vista la L.P. 8/202 ed in particolare l'art. 16 comma 4 “I Comuni e le altre pubbliche amministrazioni o enti pubblici possono finanziare le attività delle APT” e ritenuto sulla base di questo di procedere alla contribuzione, come richiesto da “Madonna di Campiglio Azienda per il Turismo spa”.

Rilevato che “Madonna di Campiglio Azienda per il Turismo spa” conserva l'Ufficio Turistico a Tione di Trento nei medesimi locali storicamente sede del Consorzio per il Turismo Giudicarie Centrali.

Premesso che l'art. 7 della L.R. 31 luglio 1993 n. 13 prevede l'erogazione di benefici economici e trasferimenti a persone od enti pubblici e privati previa determinazione e pubblicazione dei criteri e modalità cui l'Amministrazione deve attenersi;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 26 del 11.10.2016, esecutiva, che con regolamento disciplina l'erogazione di contributi alle associazioni, comitati, enti e società con finalità utili senza scopo di lucro;

Visto in particolare l'art. 5 del Regolamento che prevede la documentazione da allegare alla richiesta di concessione di contributo.

Ritenuto di proseguire con il versamento dell'importo predetto all'ente di promozione turistica, dando atto che la denominazione dal 17 marzo 2021 è “Madonna di Campiglio Azienda per il Turismo spa” e di concedere quindi un contributo annuale per il 2022 nella somma di € 2.762,00.

Visto il Piano di Marketing operativo 2022 allegato alla richiesta di contribuzione di “Madonna di Campiglio Azienda per il Turismo Spa”.

Accertato che la spesa di € 2.762,00 viene impegnata al cap. codice bilancio 07011.04.120050 del Bilancio di previsione 2022, dove esiste la necessaria disponibilità.

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 118/2011 così come integrato e corretto con D.Lgs. 126/2014.

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli articoli 185 e 187 del C.E.L. approvato con L.R. 2/2018, il quale include la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 191, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa espresso dal responsabile del servizio, ai sensi degli articoli 185 e 187 del C.E.L. approvato con L.R. 2/2018;

Visto il C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n.2;

Con voti favorevoli, unanimi e palesi,

DELIBERA

- 1. di dare atto** che il Consorzio per il Turismo Giudicarie Centrali di Tione di Trento, per le motivazioni esplicitate in premessa, è confluito, insieme a “Madonna di Campiglio – Pinzolo – Val Rendena – Azienda per il Turismo spa” e “Consorzio Turistico Valle del Chiese”, sulla base di atto di conferimento del 17 marzo 2021, in un nuovo ente turistico denominato “Madonna di Campiglio Azienda per il Turismo Spa” con sede di un punto informativo a Tione di Trento nei medesimi locali storicamente sede del Consorzio per il Turismo Giudicarie Centrali.
- 2. di concedere**, per i motivi di cui in premessa ed in continuità con la quota di adesione degli scorsi anni al Consorzio per il Turismo Giudicarie Centrali, la contribuzione per l'anno 2022 all'Ente per il Turismo denominato “Madonna di Campiglio Azienda per il Turismo Spa”, provvedendo al versamento alla stessa della somma di € 2.762,00.
- 3. di impegnare e liquidare** la somma € 2.762,00 al cap. 07011.04.120050 del bilancio di previsione 2022, dove esiste la necessaria disponibilità, dando disposizione al servizio finanziario per il relativo pagamento.
- 4. di dare atto che**, il soggetto del contributo – avendo per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale – riveste sotto l'aspetto fiscale, ai sensi dell'art. 87, comma 1, lett. b) del TUIIRR 22.12.1986, n. 917, la qualifica di **ENTE COMMERCIALE** e pertanto deve essere operata la ritenuta d'acconto del 4% sul contributo comunale in oggetto;
- 5. di dichiarare** ad unanimità di voti favorevoli, stante l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, 4° comma, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.
- 6. di dare evidenza** che, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della L.P. 30/11/1992, n. 23, avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
-ricorso in opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, c. 5 del C.E.L., approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;
-ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
-in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.